TAVOLO TECNICO RISTRETTO

(Funzione Pubblica – Tesoro – Ages – OO.SS.)

sul tema

SEGRETARI COMUNALI AL 4° ANNO DI DISPONIBILITA'

MEMORIA

1. Premessa

La specificità del ruolo e delle funzioni dei Segretari Comunali e Provinciali è stata ulteriormente ribadita (qualora ce ne fosse stato ancora bisogno!) dallo stesso atto legislativo di riordino del rapporto di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche: l'art. 70, 2° comma, del D.L.vo n. 165/2001 (norme finali) decreta che "restano ferme le disposizioni di cui al titolo IV, capo II, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti i Segretari Comunali e Provinciali" e che per gli stessi "il trattamento economico e normativo è definito dall'art. 11, comma 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465", il quale a sua volta sancisce il rinvio all'apposto CCNL per la disciplina del rapporto di lavoro "dell'autonoma tipologia professionale dei Segretari Comunali e Provinciali".

Ne consegue, sul piano ermeneutico, che le fattispecie della "disponibilità" e della "mobilità" dei Segretari Comunali e Provinciali vanno analizzate con esclusivo riferimento ai meccanismi operativi previsti dal TUEL, dal Regolamento n. 465 e dal vigente CCNL, fermi restando (ovviamente) i principi generali (e non le procedure!) del

D.L.vo n. 165/2001, qualora non incompatibili con la specificità ordinamentale della Categoria.

2. Collocamento in disponibilità e collocamento in mobilità

Le due fattispecie del collocamento in disponibilità e del collocamento in mobilità dei Segretari Comunali e Provinciali sono specificamente previste rispettivamente al 1° comma dell'art. 101 del TUEL ("il Segretario Comunale o Provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di quattro anni") e al 4° comma dello stesso articolo ("Decorsi quattro anni senza che abbia preso servizio in qualità di titolare in altra sede il Segretario viene collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.").

A ben vedere queste due fattispecie sono profondamente diverse, ed anzi inverse, rispetto a quelle previste genericamente dagli artt. 33 e 34 del D.L.vo n. 165/2001 per il personale delle pubbliche amministrazioni: basti pensare che, mentre il D.L.vo n. 165/2001 prevede prima delle minuziose procedure di mobilità collettiva e poi, in ultima analisi, il collocamento in disponibilità (con trattamento economico ridotto e per la durata massima di 2 anni), il TUEL, invece, dispone l'immediato collocamento in disponibilità del Segretario comunque privo d'incarico e, in caso di permanenza ininterrotta per quattro anni in tale posizione, il collocamento (d'ufficio!) in mobilità presso altre PP.AA: "nella piena salvaguarda della posizione giuridica ed economica".

La differenza è profonda e non è certo una svista: nella volontà del Legislatore non esistono lacune od errori!

Alle diversità di previsione legislativa corrispondono diversità ordinamentali e, prim'ancora, diversità valutative nella stessa coscienza sociale.

Dov'è dunque la "ratio" di queste diversità?

Occorre preliminarmente rilevare che, mentre le procedure di mobilità e di collocamento in disponibilità di cui agli artt. 33 e 34 del D.L.vo n. 165 traggono origine

dalla rilevazione di (impreviste) eccedenze di personale (i cui motivi – come dice la norma – vanno di volta in volta indagati), quelle del TUEL affondano le proprie radici nel processo di riforma delle Autonomie Locali e, segnatamente, in quel pezzo di riforma che riguarda la Categoria dei Segretari Comunali e Provinciali.

Non sono passati molti anni da quando i Segretari appartenevano ad un'altra carriera ministerial-pretettizia; non sono passati molti anni da quando il mondo delle autonomie, il mondo delle università, il mondo delle imprese (non i Segretari!) giudicarono inadeguato il massimo dirigente degli Enti Locali alle nuove sfide del mercato dei servizi, dei patti territoriali, del controllo di gestione e dell'aziendalizzazione; non sono passati molti anni dall'insofferenza di Sindaci e Presidenti di Provincia nel vedersi "assegnare" un Segretario dello Stato; non sono passati molti anni dalla richiesta di un referendum abrogativo della Categoria da parte di cinque Consigli Regionali!!!

Con la Riforma ci venne lanciata una sfida che la Categoria non esitò a raccogliere (solo 400 Segretari gettarono la spugna!) e che oggi, con tanti sacrifici personali e grazie alle attività formative della Scuola Nazionale e delle Scuole Regionali, può dirsi sostanzialmente vinta.

Il fenomeno del Direttore Generale esterno è in forte regresso e certamente non si odono più cori di Sindaci e Presidenti di Provincia lamentarsi del proprio Segretario; persino i predicatori dell'ammodernamento e dell'aziendalizzazione si sono zittiti! Anzi nelle scorse settimane è partito il 1° Corso di ingresso in carriera del nuovo Segretario "mutante" che certamente (dopo due anni di Scuola) possiederà tutte quelle caratteristiche che avevano in mente i cinque Consigli Regionali che votarono per il referendum abrogativo!

Detto questo si capisce bene che il perno della Riforma era non più l'assegnazione di un Segretario iscritto in un ruolo, ma la "scelta" dello stesso all'interno di un albo da parte del Sindaco; anzi l'albo doveva essere dimensionato in modo tale da consentire al Sindaco una "vera" scelta.

Questa chiave di volta della Riforma fu sancita all'art. 17, comma 77, della legge n.

127/1997 (ora art. 98, 2° comma, TUEL), ove si dispone che l'Albo dei Segretari è pari al numero delle sedi di Segreteria "maggiorato di una percentuale funzionale all'esigenza di garantire una adeguata opportunità di scelta da parte dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia".

L'art. 9, 4° comma, del Regolamento, per garantire tale opportunità, pone inoltre in capo al C.d.A. dell'Agenzia l'obbligo di determinare tale maggiorazione "nella prima seduta e, successivamente, con cadenza biennale".

Se questa è la scelta del Legislatore (e, prima ancora, di tutto quel mondo di cui parlavo prima) è evidente che la presenza nell'Albo di Segretari in posizione di disponibilità non è (come per l'art. 33 del D.L.vo n. 165) una rilevazione di eccedenze (impreviste) di personale, ma è una regola costante del sistema; non è un fatto "patologico", ma un fatto "fisiologico"!

In secondo luogo risulta altresì evidente che il Legislatore non poteva non interessarsi, per la stessa funzionalità degli Enti Locali, del grosso impatto che tale trasformazione epocale avrebbe avuto sulla Categoria e sul sistema di relazioni nel mondo delle autonomie locali.

E' da questa preoccupata esigenza (che è cosa ben diversa dalla rilevazione di eccedenze di cui all'art. 33 del D.L.vo n. 165) che traggono origine le discipline del collocamento in mobilità dei Segretari Comunali e Provinciali di cui agli artt. 18 e 19 del Regolamento n. 465.

Ho usato il plurale (le discipline) non a caso, perché tali disposizioni prevedono tre distinte ipotesi di collocamento in mobilità dei Segretari:

a) La prima è quella transitoria di cui all'art. 18 che ha visto la sua stagione nel 1998 con le procedure della Sezione speciale dell'Albo e con l'uscita dalla Categoria di una piccola percentuale di Segretari che non avevano intenzione (culturalmente, prima ancora che professionalmente) di accettare la sfida lanciata dal Legislatore; il senso della manovra fu chiaro fin dall'inizio: il Legislatore chiese alla Categoria di rifarsi gli addominali prima di iniziare a giocare pesante!

E se ciò corrispose all'interesse di alcuni Segretari di avere un mestiere più

tranquillo e magari più vicino a casa, di certo la "ratio" della disciplina fu quella di eliminare il ventre molle della Categoria.

b) La seconda ipotesi di collocamento in mobilità del Segretario è quella di cui all'art. 19, 11° comma, del DPR n. 465, ove si dispone che "il Segretario collocato in disponibilità può richiedere in qualunque momento di essere messo in mobilità con le procedure di cui all'art. 18".

La norma introduce un vero e proprio diritto potestativo del Segretario in posizione di disponibilità di richiedere il collocamento in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni in qualunque momento del periodo di disponibilità (cioè max quattro anni).

L'esercizio del diritto è quindi soggetto ad una condizione e ad un termine: la condizione è quella che il titolare sia iscritto all'albo dei Segretari e versi in posizione di disponibilità (cioè privo di titolarità di sede); il termine finale è quello del decorso ininterrotto di quattro anni dall'ultimo giorno di titolarità di una sede di Segreteria (che – come si sa – comporta la cancellazione dall'Albo).

L'esercizio del diritto fa insorgere l'obbligo della P.A. di concretizzare il collocamento in disponibilità "con le procedure di cui all'art. 18": non si tratta cioè di una qualsiasi istanza di mobilità, ma di una mobilità speciale, diversa da quella di prima applicazione della riforma di cui all'art. 18, ma che deve attuarsi con le stesse procedure, ivi compreso il "trasferimento in soprannumero" di cui al 9° comma dello stesso articolo.

La mancata attivazione delle procedure a fronte di istanze regolarmente presentate entro i termini dagli aventi diritto comporta - a nostro avviso - comportamento omissivo e responsabilità risarcitoria dei soggetti obbligati.

E' per questi motivi che consiglieremo ai Colleghi che versino in posizione di disponibilità vicina al termine del quarto anno di esercitare il diritto di cui all'art. 19, 11° comma, del Regolamento, in quanto riteniamo questa fattispecie di maggior tutela rispetto a quella di cui al successivo comma 15.

c) La terza ipotesi di collocamento in mobilità del Segretario è quella di cui appunto all'ultimo comma dell'art. 19 del DPR n. 465, ove si dispone che "Decorsi quattro anni senza avere preso servizio in qualità di titolare in altra sede, il segretario viene cancellato dall'albo e nei suoi confronti vengono attivate le procedure di mobilità d'ufficio ai fini del successivo collocamento presso altre pubbliche amministrazioni, con salvaguardia della posizione giuridica ed economica".

Questa fattispecie astratta è completamente diversa dalle due precedenti ipotesi normative, in quanto (indipendentemente dai diritti del Segretario) fa sorgere direttamente in capo alla P.A., al maturare del termine iniziale, due precisi obblighi giuridici:

- la cancellazione del Segretario dall'Albo;
- l'attivazione contemporanea nei suoi confronti di procedure di mobilità d'ufficio (cioè senza alcuna richiesta!) ai fini del successivo collocamento presso altre pubbliche amministrazioni, con salvaguardia della posizione giuridica ed economica.

Il termine iniziale per l'insorgenza dell'obbligo è sempre quello del decorso ininterrotto di quattro anni senza che quel determinato Segretario abbia preso servizio in qualità di titolare in altra sede.

La lettera della legge chiarisce altresì ulteriori condizioni:

- anzitutto l'espressione "altra sede" lascia intendere sufficientemente che la fattispecie si riferisce esclusivamente a Segretari che prima del decorso dei quattro anni fossero già titolari di una sede di Segreteria (con esclusione pertanto dei Segretari neo-iscritti che non abbiano ancora ricevuto la prima nomina!);
- questa peculiare cancellazione dall'Albo non comporta affatto l'estinzione del rapporto di pubblico impiego, perché altrimenti non si capirebbe come possa sussistere l'obbligo della P.A. di attivare contemporaneamente le procedure di mobilità d'ufficio (!); più correttamente deve intendersi che la cancellazione dall'Albo altro non è che la conseguenza dell'attivazione delle procedure di

- mobilità, tant'è che nella norma di fonte primaria (art. 101 u.c. TUEL), da cui trae origine la norma regolamentare, non si parla affatto di cancellazione dall'Albo, ma solo di collocamento d'ufficio in mobilità;
- ** conseguenza diretta della condizione di cui al punto precedente è che le procedure di mobilità devono attuarsi (già dal primo giorno successivo al quarto anno) "con salvaguardia della posizione giuridica ed economica", e cioè senza alcuna lesione dei diritti allo "status" e al trattamento economico; si è tentato di sostenere che tale espressione della norma regolamentare si immediatamente riferisce esclusivamente quella precedente а dell'inquadramento nel "successivo collocamento presso altre pubbliche amministrazioni"; non riteniamo corretta tale lettura, non solo perché tra le due espressioni della disposizione regolamentare c'è una virgola grossa come un macigno (... e le virgole non sono mai scritte a caso nei testi normativi!), ma anche perché ogni eventuale dubbio che si voglia (a torto) ravvisare nella fonte secondaria si dissolve di fronte alla limpida enunciazione della fonte primaria (art. 101 u.c. TUEL).

3. La "forza" del Regolamento 465

Nel corso della seduta del 22 febbraio u.s. è stata sostenuta da parte dei rappresentanti ministeriali una tesi alquanto originale, tesa (evidentemente) ad una completa disapplicazione degli artt. 18 e 19 del Regolamento n. 465/1997, fondata sull'assunto che il passaggio dalla legge n. 127/1997 all'atto di riordino legislativo del TUEL avrebbe comportato l'abrogazione delle citate disposizioni regolamentari ed in particolare della mobilità "ad istanza" di cui all'art. 19, 11° comma, e del collocamento in soprannumero richiamato dalla stessa disposizione, residuando semplicemente la mobilità d'ufficio al decorso dei quattro anni di cui all'art. 19 u.c., in quanto espressamente replicata all'art. 101 u.c. del TUEL.

In rappresentanza dell'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali si è immediatamente contestata al tavolo siffatta aberrazione interpretativa e nel presente

paragrafo se ne sviluppano le ragioni giuridiche.

Anzitutto sul piano testuale va rilevato che l'art. 274 del TUEL ("norme abrogate") non contiene alcuna abrogazione (e non poteva essere diversamente, viste le scelte di tecnica legislativa adottate) delle disposizioni regolamentari del DPR n. 465/97.

Vero è che lettera kk) di detto articolo dispone l'abrogazione dell'art. 17, comma 78, della legge n. 127/1997 da cui trae origine il Regolamento n. 465, ma è anche vero che la "norma finale" di cui all'art. 275 del TUEL dispone che "... quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dagli articoli contenuti nel presente capo, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo".

Ma ragioni ancor più decisive si traggono dalla Relazione d'accompagnamento al D.L.vo n. 267/2000.

Al paragrafo 3) di detta Relazione (7° capoverso) si legge che nella fase di coordinamento delle norme da riunire "è stata affrontata ... una preliminare questione di fondo, costituita dalla scelta tra le due possibili opzioni circa l'impianto del nuovo compendio normativo: la compilazione di un testo unico omnicomprensivo, ossia di una raccolta normativa potenzialmente idonea a contenere tutte le disposizioni interessanti gli enti locali, e quella di un testo unico atteggiantesi come legge generale, dotata di una propria sistematicità, che contenga l'apparato normativo fondamentale relativo alle varie parti dell'ordinamento".

La Relazione dà conto infine che "Evidenti ragioni di funzionalità hanno indotto a privilegiare la seconda opzione ..." e che "Operata tale scelta preliminare, sono state definite alcune linee-guida da seguire nella costruzione dell'articolato che risultano condivise nel parere del Consiglio di Stato".

La prima di queste linee-guida riguarda il fatto che "sono state inserite nel testo unico solo le disposizioni legislative vigenti (sia formali che sostanziali) in materia di ordinamento dei comuni e delle province e loro forme associative, escludendo, quindi le disposizioni normative contenute in regolamenti, ancorché autorizzati ai sensi dell'art.

17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400. In ogni caso, laddove i testi normativi rinviano a specifici regolamenti, si è adottata la tecnica di rinviare genericamente alla fonte regolamentare, onde evitare surrettizi irrigidimenti della fonte regolamentare stessa".

Inoltre, nella parte del paragrafo 4) che riguarda i Segretari Comunali e Provinciali, la Relazione specifica che "In ossequio ai criteri metodologici generali le norme comprese in quest'ultimo provvedimento (N.d.R. – DPR n. 465/1997), essendo di natura regolamentare, sono state escluse dal presente testo unico, anche se dotate di forza abrogante della normativa di rango primario".

La linea-guida è stata ulteriormente ribadita nel commento della Relazione al Capo II del TUEL, ove si legge che "Coerentemente con la scelta generale, operata nel testo unico, sulla base della norma di delega che limita alle sole "disposizioni legislative" la ricerca delle fonti da riunire e coordinare, non si è tenuto conto della disciplina regolamentare recata dai due regolamenti di attuazione (il DPR n. 465 del 1997 ed il DPR n. 396 del 1998), benché il primo sia dotato di forza abrogante della normativa di rango primario".

Fonti primarie ed integrative di tal fatta non consentono – a nostro avviso – di sostenere ulteriormente che sia stato abrogato alcunché del D.P.R. n. 465/1997 nel passaggio della legge n. 127/1997 all'atto di riordino normativo del TUEL.

4. L'analisi del fenomeno

Ciò posto in punto di diritto, resta da analizzare il fenomeno dedotto: nel corso del 2002 cinquantacinque Segretari Comunali e Provinciali compiranno (a scadenze diverse) il quarto anno di collocamento ininterrotto in disponibilità.

Le preoccupazioni manifestate dalla Funzione Pubblica di fronte all'enunciazione apparente di tale fenomeno non vanno sottovalutate, perché effettivamente se si trattasse ogni anno di collocare in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni un siffatto contingente di Segretari (ormai quasi tutti con qualifica dirigenziale), ci si troverebbe oggettivamente di fronte ad una situazione suscettibile di incrinare le

politiche assunzionali di altre pubbliche amministrazioni, di minare percorsi interni di carriera di altri funzionari e di risolvere alcuni problemi creandone altri.

In attesa di leggere e commentare i dati statistici ed anagrafici che nella seduta del 15 febbraio u.s. sono stati richiesti all'Agenzia per meglio comprendere la portata del fenomeno, ci limitiamo ad esporre le valutazioni che la nostra Organizzazione trae dal capillare radicamento nella Categoria.

Come già illustrato nel paragrafo precedente, con la legge n. 127/97 il legislatore pose una sfida alla Categoria e solo una piccola percentuale di Segretari gettarono la spugna chiedendo l'iscrizione nella Sezione speciale dell'Albo e la mobilità presso altre pubbliche amministrazioni.

Ma raramente in questo mondo le cose sono esclusivamente bianche o nere! Evidentemente fin dall'inizio ci sono stati Segretari in dubbio se restare nella nuova Categoria o spostarsi presso altre pubbliche amministrazioni, scegliendo (in attesa di capirci meglio) di restare nell'ambiente in cui erano nati (professionalmente!) e rinviando ad un momento successivo la scelta della mobilità con le procedure di cui all'art. 19 del DPR n. 465.

Del resto non era seriamente immaginabile che tutti i problemi "esistenziali" della Categoria connessi all'introduzione della Riforma potessero dissiparsi nei 30 più 30 giorni previsti dall'art. 18 del Regolamento! Ogni riforma – come si sa – ha bisogno di tempi lunghi, non tanto per l'applicazione giuridica, quanto piuttosto per l'attecchimento culturale nella coscienza sociale: del resto ancora oggi quotidiani specializzati riportano interviste ad autorità governative che si dichiarano quanto meno scettiche sulle scelte della Riforma!

La Riforma, in verità, potrà dirsi pienamente attuata solo quando la Categoria sarà stata abbandonata dagli ultimi dubbiosi e viceversa entreranno i nuovi Segretari sfornati dai corsi biennali della SSPAL.

Siano pertanto convinti che nei primi anni vedremo un numero non indifferente di Segretari che compiono il 4° anno di disponibilità (molti però già vicini all'età pensionabile), ma che progressivamente tale fenomeno tenderà ad attenuarsi e a

limitarsi esclusivamente a situazioni patologiche del sistema.

Peraltro sottolineo che nell'elenco dei Segretari che matureranno il 4° anno di disponibilità nel 2002 sono presenti anche Colleghi che hanno già da tempo inoltrato istanza di mobilità ai sensi dell'art. 19, 11° comma, del Regolamento e nei confronti dei quali è stata omessa qualsiasi procedura!

5. I meccanismi operativi per il presidio del fenomeno

Ma, indipendentemente dall'analisi di cui al paragrafo precedente, occorre oggi chiedersi quali sarebbero stati e quali dovranno essere i meccanismi per presidiare efficacemente il fenomeno descritto.

Nella seduta del 15 febbraio u.s. si è messo ben in evidenza da parte di tutte le OO.SS. come una delle cause primarie del fenomeno in esame (55 Segretari al 4° anno di disponibilità) sia da ricercare nel così detto "convenzionamento selvaggio", cioè nel convenzionamento tra un numero elevato di Comuni (anche 6 o 7), ovvero tra Enti di già elevate dimensioni (ad esempio tra 2 Comuni di classe I/B, come di fatto in essere).

Non ci nascondiamo che spesso tale fenomeno trae origine dall'iniziativa di singoli Colleghi, privi di coscienza sindacale ed interessati esclusivamente al proprio tornaconto personale (che stiamo cercando di isolare sul piano deontologico), ma sta di fatto che i rappresentanti delle Autonomie Locali (ANCI, UPI) fino a ieri hanno rivendicato l'assoluta discrezionalità del dimensionamento delle Convenzioni di Segreteria, ritenendo (a torto) qualsiasi limite come un'inaccettabile ingerenza nella gestione del servizio locale di Segreteria.

Viceversa riteniamo che il convenzionamento di Segreteria abbia di per sé un limite intrinseco di coerenza tra l'esercizio delle funzioni di Segreteria Comunale Convenzionata e le esigenze di efficacia ed efficienza della stessa azione amministrativa, nel senso che oltre un certo limite numerico (di enti o di popolazione) l'esercizio delle funzioni di Segretario Comunale viene obiettivamente leso.

E' questo (sinteticamente) il senso trasfuso nelle dichiarazioni a verbale congiunte

ARAN/OO.SS. n. 1 e n, 3 allegate al vigente CCNL che, pur rinviando ad una ridisciplina organica del D.P.R. n. 465/1997, hanno ben messo in evidenza i due corni del problema: da un lato l'esigenza di favorire le forme organizzative per l'esercizio associato di funzioni, secondo lo spirito del TUEL, e dall'altro quello di determinare dei parametri di convenzionamento che rendano coerente lo svolgimento delle funzioni di segreteria convenzionata con le esigenze di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; le dichiarazioni congiunte, peraltro, si chiudevano evidenziando l'opportunità di prevedere dei limiti oltre i quali vengono a vanificarsi gli scopi stessi per cui sono stati concepiti gli accordi convenzionali.

Non possiamo qui sottacere come questa opportunità sia stata precedentemente persa dalla stessa Agenzia Nazionale (sotto il pungolo dei rappresentanti delle Autonomie Locali) in occasione della deliberazione n. 164 del 27.07.2000 che legittima genericamente persino la costituzione di una Convenzione di Segreteria tra due Enti di I/A (come in effetti tentato con la mostruosa proposta di convenzionare una sede di Segreteria Provinciale con quella del relativo Comune capoluogo di Provincia!).

Come il fenomeno del "convenzionamento selvaggio" sia intimamente connesso (nei suoi effetti perversi) con il fenomeno dei Segretari al 4° anno di disponibilità è dimostrato dallo studio statistico elaborato dal Dott. Criserà e dal Dott. Filippini (rappresentanti dell'U.N.S.C.P. in seno al C.d.A. della Sezione Regionale Lombardia dell'Agenzia), ove si dà conto del fatto che negli ultimi 3 anni la sola Lombardia ha perduto per effetto del "convenzionamento selvaggio" ben 200 (duecento) sedi di Segreteria, cioè 200 posti di lavoro per i Segretari Comunali (!).

Sarebbe bastato, cioè, un semplice e sano contenimento del "convenzionamento selvaggio" nella sola Lombardia per azzerare il problema odierno dei 55 Segretari al 4° anno di disponibilità (salvo – beninteso – i casi patologici del sistema).

Mi permetto di allegare copia di detto studio statistico per i rappresentanti dei Ministeri e delle Autonomie Locali, ricordando che lo stesso è già in possesso dell'Agenzia Nazionale.

Per tutti i motivi sopra esposti ho salutato con estrema soddisfazione nella seduta

del 22 febbraio u.s. l'intervento del rappresentante dell'ANCI che, invertendo la rotta dell'Associazione, ha riconosciuto che il fenomeno del "convenzionamento selvaggio" sta creando non pochi problemi (anche economici) all'Agenzia (diminuzione del fondo di mobilità) e in generale al sistema di gestione della Categoria (mantenimento di un maggior numero di Segretari in disponibilità).

Lo stesso rappresentante ANCI ha inoltre riconosciuto l'opportunità di suggerire agli Enti dei parametri, non tanto legati al numero dei Comuni, quanto piuttosto al limite di popolazione servita, per l'individuazione di livelli ottimali di Convenzionamento.

Ho immediatamente colto l'occasione per riassumere la proposta dell'U.N.S.C.P. formulata in numerosi atti congressuali e in diverse note dirette all'Agenzia:

| > | sotto i 3.000 abitanti | massima flessibilità in ragione anche del |
|---|----------------------------------|---|
| | | disagio ambientale dei piccoli Comuni di |
| | | montagna; |
| > | tra i 3.000 e i 10.000 abitanti | convenzione tra massimo 3 Comuni di |
| | | cui non più di due con popolazione |
| | | superiore ai 3.000 abitanti; |
| > | tra i 10.000 e i 65.000 abitanti | limite invalicabile di 2 Comuni |
| | | convenzionati, di cui uno solo superiore |
| | | eventualmente ai 10.000 abitanti; |
| > | oltre i 65.000 abitanti | nessuna convenzione. |

Il Coordinatore Dott. Stancanelli ha rinviato ad un tavolo delle sole parti datoriali l'esame della proposta e ha ricordato che in questa fase l'eventuale accordo potrà tradursi non in norme cogenti, ma in raccomandazioni/indirizzi per gli Enti Locali.

A differenza di Colleghi appartenenti ad altre OO.SS (Petronilla – UIL/Ansal) ho manifestato apprezzamento per tale soluzione di immediata attuazione, perché, pur non risultando suscettibile di costringere direttamente il singolo Sindaco, avrebbe il pregio di costringere l'Agenzia a modificare i propri provvedimenti e quindi a non approvare le

Convenzioni fuori dei parametri condivisi di legalità sostanziale.

Ma il fenomeno del "convenzionamento selvaggio" (trascurato fino a quando è

diventato cancrena!) ci permette di evidenziare altri meccanismi che, secondo la nostra

Organizzazione, dovrebbero essere maggiormente presidiati per un'efficace gestione

attiva della Categoria e per attenuare effetti perversi del sistema come quello di un

numero non indifferente di Segretari al 4° anno di disponibilità.

Ci limitiamo per il momento ad elencarli, in attesa di ulteriori momenti di confronto

sul tavolo appena instaurato:

· l'inibizione dello scioglimento delle Convinzioni come strumento surrettizio di revoca

del Segretario;

il pieno ed effettivo utilizzo dei Segretari in disponibilità;

- l'attivazione di procedure "negoziate" per il ricollocamento in sede del Segretario in

disponibilità;

- i "corsi di recupero" per i Segretari privi di titolarità di sede;

- l'attivazione senza indugio (e senza omissioni) delle procedure di mobilità "su

istanza" per i Segretari che gradualmente decidono di uscire dalla Categoria

avvalendosi della procedura di cui all'art. 19, 11° comma, del Regolamento.

Ulteriori dettagli saranno forniti in seduta.

IL VICE SEGRETARIO NAZIONALE

(Tommaso Stufano)

Seregno, lì 28 febbraio 2002

14